

	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	
	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
	CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	
	INVESTIMENTO 1.2. "INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI	
	EDIFICIO, ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA 1° C.D. "G. BOVIO" DA	
	DESTINARE A MENSA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	
	- NEXT GENERATION EU. CUP: I55E22000400006, CUI:	
	00787620723202300001, CIG: 998838433B	
	RACC. N. 4171	
	L'anno 2023 il giorno 11(undici) del mese di ottobre	
	- l'ing. Gildo Rocco Gramegna, nato a _____ il _____,	
	domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale	
	interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto	
	e nell'interesse del Comune che rappresenta (P.I. n.	
	00787620723) - nella sula qualità di Direttore dell'Area 8 -	
	"Qualità urbana e beni comuni" - di seguito nel presente atto	
	denominato anche semplicemente "ente appaltante";	
	- l'ing. Antonio D'Armento, nato a _____ il _____, che	
	interviene in questo atto in qualità di Procuratore speciale	
	della società La Cascina Costruzioni s.r.l., P.I. 08045240721,	
	con sede legale in via Francesco Antolisei, 25, Roma, di	
	seguito nel presente atto denominato "appaltatore", giusta	
	procura conferita dall'Amministratore Delegato Bianchi	
	Maurizio, con scrittura privata autenticata in data 26/9/2023	
	dal dottor Giuseppe Galiano, notaio in Triggiano, n. 1030 di	
	1	

Repertorio, n. 405 di raccolta, allegata sotto la lettera A).

PREMESSO

- che - in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 223 del 28/07/2023 di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori **di nuova costruzione di edificio, annesso alla scuola primaria 1° C.D. "G. BOVIO" da destinare a mensa scolastica** - con Determinazione Area 8 n. 245/2023 del 02/08/2023 si approvava il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 909.700,00, finanziato in parte con fondi PNRR (€ 827.000,00) e in parte con risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - secondo semestre 2023 (€ 82.700,00);

- che le opere dell'intervento in oggetto rientrano nell'ambito del PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.2 comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH), il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il principio di superamento dei divari territoriali e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori;

- che con determinazione del Direttore di area 8 n. 247/2023 del 03.08.2023 si adottava la "decisione a contrarre" per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 come modificato dall'art.

51 co. 1 lett. a) sub 2.2) della L. n. 108/2021, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmpULIA del soggetto aggregatore della Regione Puglia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che la lettera d'invito e lo schema di contratto hanno recepito gli obblighi assunzionali previsti dall'art. 47 co. 4 del del citato D.L. 77/2021;

- che, a conclusione della procedura di gara, con determinazione del Direttore di Area 8 n.268/2023 del 30.08.2023, esecutiva, i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla società LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L., come sopra individuata, con punti 99/100 (pt. 94 Offerta tecnica e pt. 5 Offerta economica), per un ribasso dell'11% sull'importo posto a base di gara, pari ad € 717.549,51, e quindi per € 638.619,06, comprensivi dell'importo di € 225.399,10, quale costo della manodopera non soggetto a ribasso, ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA;

- che l'aggiudicatario ha dichiarato ai sensi dell'art. 47 D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, che "l'impresa occupa un numero di dipendenti maggiore di 100";

- che sono state acquisite tutte le certificazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, eccetto le certificazioni dei Comuni di Bari, Roma e Nova Siri, relative all'obbligo di pagamento di imposte e tasse locali relativamente alle sedi della società,

richieste in data 30/8/2023 e non ancora acquisite;

- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto -
pur in difetto di acquisizione delle prescritte
certificazioni - sottoponendo lo stesso a condizione
risolutiva;

- che, ai sensi dell'art 55 co.2 del D. Lgs. n. 36/2023,
il termine dilatorio per la stipulazione del contratto non si
applica al presente affidamento;

- che è stata inoltrata alla competente Prefettura richiesta
per il rilascio della certificazione di cui all'art. 91 del D.
Lgs. n.159/2011 e s.m.i relativa all'appaltatore, giusta nota
prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0317255_20230823 (informazione
antimafia), e che ai sensi dell'art. 92, co. 1 e 3 del D. Lgs.
n.159/2011 e s.m.i., si procede alla sottoscrizione del
presente contratto - pur in difetto di acquisizione della
detta certificazione - sottoponendo lo stesso a condizione
risolutiva;

**Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - Premesse

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida
in appalto alla società LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.- che,

come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna,

l'esecuzione **dei lavori "Nuova costruzione di edificio**

annesso alla scuola primaria 1° C.D. "G. Bovio" da destinare

a mensa scolastica", di cui al progetto esecutivo, approvato

con Determinazione Area 8 n. 245/2023 del 02/08/2023.

L'appaltatore si obbliga altresì all'esecuzione dei lavori di cui

al presente appalto nel rispetto di quanto indicato nell'offerta

tecnica presentata dallo stesso, facente parte del contratto

anche se non materialmente allegata.

Art. 2 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi

di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del

Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere

(e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la

dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea -

NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR - M4 C1 I1.2," e i

loghi dell'Unione Europea e del Comune di Ruvo di Puglia.

L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se

mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato

almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.

L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà

essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi

o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o

logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno

dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche

per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) Regime 2 ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare i Criteri Minimi Ambientali.

L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità,
del 7 dicembre 2021. Nel caso di protratto mancato adempimento
dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione
dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante
procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota
pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività
ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile e
giovanile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra
lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento
contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare
netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di dieci
giorni dalla contestazione da parte del RUP senza risposta
oppure dalla data della valutazione negativa delle
controdeduzioni da parte del RUP. Nel caso di protratto
mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo,
oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la
Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto;
Le penali di cui al presente articolo non possono comunque
superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto
contrattuale.

L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta
sui crediti dell'Operatore economico in sede di liquidazione,

o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente
per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere
immediatamente reintegrata.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad **€ 670.803,29**, di cui:

- € 413.219,96 per lavori;
- € 32.184,23 per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza;
- € 225.399,10, per costi della manodopera.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato
a corpo.

Trova applicazione come riportato all'art. 2.25 del Capitolato
speciale d'appalto, quanto previsto dall'art. 29 del
Decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento)
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibile.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si
rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo
dettagliato a cura dell'appaltatore, da presentare prima
dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art.
2.11 del capitolato speciale d'appalto.

	Art. 5 - Controlli	
	Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-	
	contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente	
	appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori,	
	costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in	
	relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria	
	dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di	
	direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi	
	mansioni specificate all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.	
	Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore	
	A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore	
	elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del	
	D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione	
	Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata	
	indicata in sede di gara d'appalto:	
	<i>lacascinacostruzioni srl@pec.it.</i>	
	Art. 7 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o	
	previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha	
	prestato apposita cauzione definitiva di € 33.540,16 mediante	
	Polizza Fidejussoria n. 430264179 del 6/9/2023 (con appendice	
	n. 1 del 27/9/2023) rilasciata da Generali Italia spa.	
	La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente	
	svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel	
	capitolato speciale d'appalto.	
	9	

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 8 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, ha stipulato in data 27/9/2023 una polizza di assicurazione per Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 430264233 con la Società Generali Italia spa (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; in particolare, nella Sezione A sono attivate le seguenti partite:

• partita 1 - opere: per una somma da assicurare pari a

€ 1.000.0000,00;

• partita 2 - opere e impianti preesistenti:

€ 670.803,29;

• partita 3 - demolizione e sgombero: € 200.000,00;

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.

**Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

I contratti collettivi che saranno applicati al personale impiegato nell'appalto sono i seguenti:

• F012 - Edili: Industrie e Cooperative

• C011 - Metalmeccanica: Industrie

• H011 Commercio e Servizi

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia

fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applica l' art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. L'impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. L'impresa dichiara, *stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto*, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. L'impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed

	automatica del contratto ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché	
	l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di	
	cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora	
	venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata	
	o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti	
	dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La	
	sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare	
	l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi	
	ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati	
	accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico	
	bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
	il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto	
	del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza	
	giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura	
	del 10% del valore di ogni singola movimentazione	
	finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo	
	automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione	
	alla prima erogazione utile.	
	9. L'impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi	
	l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a	
	comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore	
	tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli	
	ultimi tre anni.	

Art. 11 - Protocollo di intesa in materia di concessione di

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

Art. 12 - Piani di sicurezza

L'appaltatore si impegna a depositare presso l'Ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'ente appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Si fa espresso rinvio all'articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto; in particolare, l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **270 (duecentosettanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 14 - Penali per ritardi nell'esecuzione e premio di accelerazione

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute saranno applicate nella misura e con le modalità stabilite all'art. 2.13 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti

delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 15 - Pagamenti

I pagamenti in favore dell'appaltatore avverranno secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 30% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2, nonché il numero di raccolta del contratto d'appalto, il CUP e il CIG della procedura.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente CIG: 998838433B e il seguente CUP: I55E22000400006.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha comunicato, con nota del 12/9/2023, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori

(art. 121 D. Lgs. n. 36/2023 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)

Trova applicazione l' articolo 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 18 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dall' art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore ha dichiarato in sede d'offerta di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

- tutte le lavorazioni rientranti nella categoria SOA OS18A ad imprese qualificate e specializzate;
- tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie SOA OG2 e OG11 nei modi e limiti consentiti dalla normativa vigente.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (compresi i criteri DNSH e CAM) e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Art. 19 - Controversie

È esclusa la competenza arbitrale e le parti, di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Trani.

Art. 20 - Riservatezza e privacy

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni

dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Inoltre, l'appaltatore non potrà utilizzare nessuna informazione acquisita durante il rapporto contrattuale, né realizzare/predisporre banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'ente ma sempre nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

L'ente appaltante informa l'appaltatore che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ruvo di Puglia, e che il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è il RUP ing. Gildo Rocco Gramegna.

Il Responsabile per la protezione dei dati (c.d. DPO) è la società ISFORM & CONSULTING S.r.l. - referente dott. Francesco Maldera - il cui nominativo è indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente.

L'ente appaltante tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti seguendo adeguate misure minime di sicurezza.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 21 - Oneri diversi

Ai sensi dell' art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

L'appaltatore ha inviato all'ente appaltante le comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'ente appaltante le modifiche eventualmente intervenute nella composizione societaria, ai sensi dell'art. 2 della citata normativa.

Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, comunicazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

- in caso di accertamento, successivamente alla stipula del contratto, del difetto dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e sarà applicata una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Art. 23 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

Art. 24 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'appaltatore stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 25 - Documenti contrattuali

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con Determinazione Area 8 n. 245/2023 del 02/08/2023;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. N. 81/2008;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, il Codice

dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 36/2023, la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché la normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 27 - Spese di contratto e registrazione

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante F24 in data 12/9/2023.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

F. TO PER L'APPALTATORE LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L. - IL

PROCURATORE SPECIALE, ING. ANTONIO D'ARMENTO

F. TO PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA 8, ING.

GILDO ROCCO GRAMEGNA